



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 23/06/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 8 giugno 2011, n. 144

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 3,243 MW sito nel comune di Brindisi denominato "BR 10".

Società: EC SOLAR P2 Srl, sede legale in via Malasoma, 18- 56121 Pisa- P.IVA 01913370506

Il giorno 8 giugno 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società ECONVERT Srl, avente sede legale in Pisa alla Via Gozzini n. 15/17, con nota acquisita al nostro prot. n. 38/4886 del 29.04.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 3,243 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi denominato "BR10";

la Società ECONVERT Srl, con nota acquisita al nostro prot. n. 38/8988 del 08.08.2008, provvedeva all'invio di documentazione integrativa a completamento di quanto già in possesso dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo;

la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.325005 del 10.07.2008 (pratica GOAL n.11976), prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla Cabina Primaria San Vito dei Normanni, ubicata nell'agro di Brindisi. La soluzione prevede:

- costruzione con linea dedicata in cavo sotterraneo AL 185mm²;
- stallo MT in cabina primaria;
- costruzione di una cabina di consegna;

la Società ha provveduto ad accettare integralmente e incondizionatamente la STMG proposta da ENEL in data 18.08.2008. La vidimazione da parte di Enel è avvenuta in data 16.10.2009 relativamente al piano tecnico della linea elettrica interrata M.T. da costruire per l'allacciamento del parco fotovoltaico con cabina di consegna in locale di terzi nell'agro di Brindisi e connessione alla cabina primaria di San Vito dei Normanni;

la Società ECONVERT Srl, con nota acquisita al nostro prot. n. 46/4179 del 10.04.2009, ha comunicato il conferimento del progetto in questione alla Società EC SOLAR P2 S.r.l. con sede legale in Pisa;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,243 MW da realizzarsi nel Comune di Brindisi, denominato "BR10", non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MW, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12468 del 16.11.2009, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società EC SOLAR P2 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 27.01.2010 (Prot. AOO_159 del 28.01.2010 n. 1267) ha trasmesso, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.

14 della L. n.241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo, incluse le integrazioni, agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento;

la Società EC SOLAR P2 Srl, con nota acquisita prot. n. 2509 del 17.02.2010, ha trasmesso al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo il piano economico finanziario e la dichiarazione resa dall'Istituto Bancario attestante che la società dispone delle linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto;

la Società EC SOLAR P2 Srl, in data 12.04.2010, ha trasmesso al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo la copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo al Comune di San Vito dei Normanni e ad Anas SpA non contemplati nell'avvio di procedimento ma comunque coinvolti nel procedimento;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 8769 del 08.06.2010 ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 22 giugno 2010.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici, prot. 73572 del 29.12.2009, comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Con la circostanza, comunica alla Ditta EC Solar P2 Srl che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi all'art.27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di eventuali opere di attraversamento, con linee di vettoriamento del reticolo idrografico demaniale, le stesse dovranno essere sottoposte a preventiva Autorizzazione onerosa da parte dell'Ufficio, ai sensi del R.D. n.523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'AdB della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 705 del 03.02.2010, conferma il nulla osta di massima alla realizzazione del progetto in oggetto. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la società dovrà inoltrare la richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n.1775/33, art. 120;
- Regione Puglia- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale- Servizio Foreste, prot. n. 694 del 24.02.2010, comunica che le zone in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D. L. 3267/23;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana- Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 42790 del 10.05.2010, comunica l'inesistenza di acquisizioni coattive nelle previsioni progettuali dell'impianto in oggetto, pertanto, non ha alcun parere da esprimere;
- Arpa Puglia- Dipartimento Provinciale di Brindisi, prot. n. 29260 del 15.06.2010, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per la varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del DM 20/5/2008;
 2. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi.
- Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, prot. n. 3901 del 21.06.2010, comunica che non emergono ragioni ostative all'esecuzione delle opere previste in progetto pertanto esprime parere favorevole;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 7998 del 22.06.2010, ritiene, per quanto di propria competenza,

in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. le eventuali opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
2. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste sino intercettate dalle opere in oggetto indicate;
3. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
4. durante l'esercizio delle opere sia evitata in modo assoluto l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto;
5. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del P.A.I.;
6. con riferimento ai tratti di cavidotto ricadenti in area ad Alta Pericolosità (AP) e in area a Bassa Pericolosità (BP), durante il ripristino dello scavo la parte superiore della trincea sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili (tipo materassi reno), (...);

• Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti- Ufficio Espropriazioni, prot. n. 57170 del 21.06.2010, esprime parere favorevole. Il parere espresso è relativo alla linea di connessione e non necessariamente assicura la possibilità di poter occupare le sedi stradali di proprietà della Provincia, in quanto:

1. le autorizzazioni all'occupazione vengono rilasciate al momento dell'esecuzione dei lavori che devono essere eseguiti nei 45 gg successivi, pena decadenza della connessione;
2. alcune strade sono oggetto di numerose richieste per lo stesso utilizzo, pertanto, in qualche caso, al momento in cui verrà richiesta l'occupazione degli spazi necessari, potrebbe non essere più possibile concedere autorizzazioni all'attraversamento, con la conseguenza che le aziende potrebbero essere costrette a utilizzare soluzioni alternative per l'ottenimento delle servitù.

Ciò premesso, nel caso in cui al momento della richiesta di autorizzazione all'occupazione del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà di questo Ente, la disponibilità di spazio esista, lo stesso sarà di larghezza massima 40cm, a mt. 1,5 di profondità, e la società richiedente sarà obbligata, oltre all'immediato ripristino, a riasfaltare nei tempi e nei modi indicati nelle prescrizioni, tutta la carreggiata per un tratto di strada pari al percorso richiesto;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Puglia, prot. n. 2423 del 03.02.2010, fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 24695 del 20.05.2010, dichiara che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;

• Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Puglia e Basilicata, prot. n. 15685 del 18.12.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;

• Enac, prot. n. 39747 del 05.05.2010, dichiara che:

1. l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
2. l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni; pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

• Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. III Regione Aerea, prot. n.20480 del 14.04.2010, rilascia nulla osta;

- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 8968 del 13.05.2010, concede nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3318 del 23.03.2010, prende atto di quanto indicato nella nota del 15.02.2010 dell'Ing. Arcangelo Barletta in qualità di progettista dell'impianto ossia che l'impianto non rientra in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;
- Acquedotto Pugliese, prot. n. 57064 del 04.05.2010, rilascia nulla osta ai lavori di posa del cavidotto purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - Che l'attraversamento della condotta diramazione "Vecchia Ceglie Brindisi" avvenga in sovrappasso alla stessa con un franco di almeno 1,5 m dalla generatrice superiore della condotta;
 - Che sia rispettata la fascia di proprietà AQP;
 - Che siano posti in essere le protezioni e le segnalazioni del corretto posizionamento dell'elettrodotto, al fine di prevenire, in occasione di lavori sulle condotte e in vicinanza dei cavi, contatti accidentali con gli stessi;
 - Che la Società stipuli apposito atto di convenzione con la Direzione Acquisti,logistica e Contratti/Area Patrimonio di AQP;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale- Servizio Agricoltura, prot. n. 56309 del 18.06.2010, esprime parere favorevole con l'obbligo di acquisire preliminarmente, alla realizzazione delle opere, la prevista autorizzazione allo spostamento degli alberi di ulivo ai sensi della legge 144/51 e della L.R. 14/07. A tal proposito, lo stesso Servizio Agricoltura, con nota prot. n. 64593 del 14.07.2010, ha rilasciato autorizzazione alla ditta Capozzi Teresa allo svellimento di n.79 piante di ulivo ubicati in agro del Comune di Brindisi, foglio di mappa n.90 particella n. 337, e successivo reimpianto nella particella n.12, stesso agro e foglio di proprietà del coniuge Cito Giuseppe, entro e non oltre due anni dalla presente autorizzazione;
- Asl di Brindisi, nota prot. n. 21777 del 01.04.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
 1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
 2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di ionizzazione acustica comunale;
 3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
 4. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;
 5. venga acquisito il parere favorevole dell'Arpa Dap Brindisi.
- Anas SpA, nota prot.n.22670 del 18.06.2010, dichiara che l'impianto non comporta alcun attraversamento di Strade Statali di competenza Anas, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 285/92, non rilascerà alcuna concessione in merito;
- Regione Puglia- Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 5572 del 23.09.2010, dichiara che con Deliberazione n.1152 del 11.05.2010, ha attribuito le delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Brindisi il quale risulta da tale data subdelegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;
- Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 11531 del 23.07.2010, dichiara di aver acquisito in data 07.07.2010 e con prot. 10640 la Carta del Rischio Archeologico del territorio interessato dalle opere. Per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
 1. tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle prime fasi. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti di

indagine;

2. tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;

3. dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione;

• Comune di San Vito dei Normanni- Ufficio Tecnico- Servizio Urbanistica, nota prot. n.16336 del 02.11.2010, in ordine alla localizzazione della linea elettrica interrata, esprime parere favorevole a condizione che:

- i lavori soggetti al rilascio di specifico nulla osta da parte del Comune, siano programmati in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale;

- la richiesta di nulla osta sia accompagnata da elaborati di dettaglio per una loro corretta valutazione;

- le operazioni di scavo e rinterro per la posa in opera dei cavidotti non modifichino il libero deflusso della acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- non siano realizzati altri sbancamenti e movimentazione di suolo oltre quelli necessari alla realizzazione del cavidotto;

- durante l'esecuzione dei lavori, il concessionario provveda alla messa in opera e al mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea così come previsto dal D.M. 10.07.2002;

- il ripristino stradale sia effettuato a regola d'arte e sia immediato;

- la riasfaltatura, nei modi e nei tempi indicati nelle prescrizioni del nulla osta, sia estesa alla totalità della sede stradale interessata dalla linea e per tutto il percorso previsto;

- sia riconosciuta l'indennità di servitù;

• Comune di Brindisi -Urbanistica e Assetto del Territorio, nota prot. n. 9510 del 06.10.2010, conferma il parere favorevole espresso nella nota prot. n. 50113 del 29.07.2010 in cui si attese che l'impianto non interessa ambiti di tutela di cui all'adeguamento del PRG al PUTT/P, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 25.05.2010 ferme restando le prescrizioni dettate nella nota prot. n. 50113 del 29.07.2010:

- I manufatti di connessione alla Cabina Primaria siano coincidenti con le infrastrutture preesistenti senza attraversare, con un nuovo manufatto, le aree agricole;

- Qualora la realizzazione dei cavidotti elettrici connessi con gli impianti fotovoltaici da realizzarsi nel perimetro amministrativo di Brindisi coincidano con la viabilità comunale, si prescrive che la Società proponente, entro venti giorni prima della cantierizzazione comunichi la dati d'inizio dei lavori ai settori di questa A.C.: Assetto del Territorio - Lavori Pubblici- Viabilità e Traffico;

- Che le caratteristiche tipo - morfologiche di tutte le strutture di sostegno e le recinzioni siano coerenti a garantire la veicolazione della piccola fauna nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante, le strutture di sostegno dovranno essere infisse nel terreno senza utilizzo di cls., la recinzione dovrà essere realizzata in rete metallica a maglia larga, l' altezza non dovrà essere superiore a 2 m;

- Che venga approfondito, con appositi elaborati di analisi e studio, il rapporto tra l'impianto e l'area di intervento e la situazione a contorno;

- Che all'ultimazione dei lavori venga richiesto il certificato di agibilità ai sensi dell'art.24 del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii. e che la cabina elettrica di trasformazione venga accatastata all'Agenzia del Territorio di Brindisi e classificata D/1.

Rilevato che:

• la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 25.02.2011 n. 2403 comunicava di aver chiuso il procedimento, pertanto in data 22 marzo 2011, a seguito della seconda convocazione per

la sottoscrizione dell'Atto di Impegno e Convenzione, sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P2 S.r.l. l'Atto di Impegno Unilaterale e la Convenzione Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 essendo pervenuti tutti i pareri in data antecedente al 30.12.2010;

- la Società EC SOLAR P2 Srl, ha trasmesso al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo in data 14.06.2010 i protocolli di consegna a tutti gli Enti convocati in Conferenza relativamente alla modifica di percorso di connessione, la REL N. 13 rev. 2 a sostituzione della REL N. 13 e la TAV. 13 rev A a sostituzione della TAV. 13;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,243 MW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di Brindisi denominato "BR10";

„ impianto di allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla Cabina Primaria San Vito dei Normanni, da ubicarsi nel campo fotovoltaico. La soluzione prevede:

- costruzione con linea dedicata in cavo sotterraneo AL 185mm²;
- stallo MT in cabina primaria;
- costruzione di una cabina di consegna;

- la Società, in data 20.04.2010, ha comunicato che per il progetto non è necessario avviare alcuna procedura d'esproprio;

- la Società con modulo parere acquisito in corso di Conferenza di Servizi, ha dichiarato che è titolare di un altro progetto sito nel Comune di Brindisi, denominato "BR07", della potenza di 3,798 MW. Considerato che la sommatoria delle potenze risulta pari a 7,041 MW, gli impianti non sono soggetti a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MW, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007 nonché nel rispetto della riduzione del 30% della soglia dimensionale ai sensi dell'art. 4 comma 9 della Legge Regionale n. 11/2001;

- la Società, con note acquisite prot. A_00159 del 24.11.2010 n.16522 e successivamente con nota prot. A_00159 del 02.12.2010 n.17006 ha trasmesso copia delle servitù bonarie necessarie alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione e proroga del contratto di Costituzione di Diritto di Superficie;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 09.03.2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno unilaterale al repertorio n. 12706 e della Convenzione unilaterale al repertorio n. 12707;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n.144 dell'8 giugno 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 3921 del 28.03.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della

quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,243 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Brindisi denominato "BR10".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EC SOLAR P2 S.r.l. con sede legale in Pisa alla via Malasoma n.18, Partita IVA 01913370506 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio:

„ di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,243 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Brindisi denominato “BR10”;

„ di un impianto di allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla Cabina Primaria San Vito dei Normanni, ubicata in agro di Brindisi. La soluzione prevede:

- costruzione con linea dedicata in cavo sotterraneo AL 185mm²;
- stallo MT in cabina primaria.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società EC SOLAR P2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la

diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e

Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi denominato "BR10".

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 17 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
